



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legg Nazionale Dilettanti**

## **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA**

Piazzale Michele Serratore, 1 - 04100 LATINA  
Tel 0773 691252 - Fax 0773 664205  
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: dplnd.latina@lnd.it

### **Stagione Sportiva 2019-2020**

Comunicato Ufficiale N° 7 del 18/09/2019

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

**PRONTO A.I.A. - 0641217705**

#### INDICE

Memorandum nuovo codice Giustizia Sportiva	Pag. 2
Comunicazioni della F.I.G.C	Pag. 4
Notizie Utili	Pag. 5

## **1. SEGRETERIA**

Dal 1° luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva e, considerato che notevoli sono state le modifiche apportate, in particolar modo in relazione alle procedure per la presentazione di ricorsi e reclami, si riporta, di seguito, per opportuna conoscenza, un memorandum riepilogativo, invitando altresì, al contempo, tutte le società a prendere attenta visione dell'intero nuovo Codice di Giustizia Sportiva, disponibile sul sito [www.figc.it](http://www.figc.it) – area norme.

### **GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALE**

I Giudici Sportivi Territoriali giudicano in prima istanza, in ordine ai fatti da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica di loro competenza, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che rivestono decisioni di natura tecnico disciplinare adottate dall'arbitro o che siano devoluti alla sua esclusiva discrezionalità tecnica.

*I ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale dovranno seguire la seguente procedura:*

- il preannuncio di ricorso da trasmettere, a mezzo pec o fax al Giudice Sportivo **nonché alla controparte**, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla disputa della gara, **unitamente al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di € 78,00 (copia della disposizione di bonifico);** **la ricevuta dell'avvenuta trasmissione del preannuncio di ricorso alla controparte deve essere allegata alla pec o al fax inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso:**
- le motivazioni del ricorso da trasmettere, a mezzo pec o lettera raccomandata al Giudice Sportivo nonché alla controparte, entro il termine di **tre giorni feriali** da quello in cui si è svolta la gara; la ricevuta dell'avvenuta trasmissione alla controparte deve essere allegata alla pec o alla lettera raccomandata inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Giudica in seconda istanza sui reclami presentati avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali di primo grado.

Il reclamo avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali di primo grado, deve seguire la seguente procedura:

- Il preannuncio di reclamo da trasmettere, a mezzo pec o fax alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale e, nel caso in cui la decisione da impugnare riguardi l'esito della gara anche alla controparte, da effettuarsi entro il termine di due giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, unitamente al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di € 130,00 (copia della disposizione di bonifico).  
La ricevuta dell'avvenuta trasmissione del preannuncio di reclamo alla controparte deve essere allegata alla pec o al fax inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del reclamo stesso;  
Il reclamante ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta in sede di preannuncio di reclamo. La controparte può ricevere copia degli stessi documenti, ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio di reclamo.
- Le motivazioni del reclamo da trasmettere, a mezzo pec o lettera raccomandata al Giudice Sportivo e, nel caso in cui la decisione da impugnare riguardi l'esito della gara anche alla controparte, **entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**; la ricevuta dell'avvenuta trasmissione alla controparte deve essere allegata alla pec o alla lettera raccomandata inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del reclamo stesso;
- Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere trasmesso a mezzo pec o fax alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale e, nel caso in cui la decisione da impugnare riguardi l'esito della gara anche alla controparte, entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.
- Le parti hanno diritto di essere sentite dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, facendone esplicita richiesta nel reclamo o, nel caso della controparte, nelle controdeduzioni.

## **2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Dal 1° luglio 2019 l'IFAB ha disposto la modifica della Regola 5, punto 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Nella nuova stesura la normativa dispone che l'arbitro può adottare anche nei confronti dei Dirigenti (intesi come soggetti diversi dai calciatori presenti in panchina) e degli allenatori, che non tengono un comportamento adeguato, le sanzioni dell'ammonizione e/o dell'espulsione.

In data 12 settembre 2019, la F.I.G.C., in risposta ad una richiesta di chiarimento avanzata dalla LND, finalizzata a comprendere se anche per tali ammonizioni debba essere applicata la recidiva, ha ritenuto applicabile, a tali fattispecie, il dettato dell'art. 9 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva che cita testualmente:

*"I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara.*

*Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:*

- a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;*
- b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;*
- c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;*
- d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;*
- e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.*

## **NOTIZIE UTILI**

### **Pec Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Latina**

[gstlatina.pec@lazio.lnd.it](mailto:gstlatina.pec@lazio.lnd.it)

### **Fax Delegazione Provinciale di Latina**

0773 – 664205

### **Indirizzo Delegazione Provinciale di Latina**

Piazzale Michele Serratore, snc

04100 Latina

### **Pec Corte Sportiva d'Appello Territoriale**

[csat\\_tft.pec@lazio.lnd.it](mailto:csat_tft.pec@lazio.lnd.it)

### **Fax Comitato Regionale Lazio**

06 – 41217815

### **Indirizzo Comitato Regionale Lazio**

Via Tiburtina, 1072 – 00156 Roma

### **IBAN:**

**IT20M083270339500000004120**

(nella causale riportare la matricola e la dicitura “Contributo G.S.”)

Si ricorda, altresì, che sul sito [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it), nell'area “Caselle mail pec – indirizzi società” è possibile trovare gli indirizzi pec delle società, divisi per categoria.

**Publicato in Latina il 18 settembre 2019**

IL SEGRETARIO  
Nadia Santarelli

IL DELEGATO PROVINCIALE  
Gian Carlo Bersanetti